

L'ufficio demografico deve provvedere alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.

I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, entro il mese di luglio di ogni anno dispari possono chiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello. L'aggiornamento dell'albo avviene a cura dell'Ufficio Elettorale ogni due anni (anno dispari).

In questi albi devono essere iscritti, d'ufficio o su domanda, coloro che possiedono i seguenti requisiti: residenza anagrafica nel Comune, essere elettore nel Comune, cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici, età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65, titolo di studio di scuola media inferiore d(Corte d'Assise) e di scuola media superiore (Corte d'Assise d'Appello)

Impedimenti: esercitare la professione di magistrato o di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario, appartenere alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio, essere ministro di qualsiasi culto o religioso di qualsiasi ordine e congregazione.

Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).

L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

Riferimenti normativi: Legge 10.04.1951 n.287 e successive modificazioni